



COMUNE DI PORTO AZZURRO

POLIZIA MUNICIPALE

Lungomare P. Adami, 19
57036 Porto Azzurro

Email: p.municipale@pec.comune.portoazzurro.li.it

Telef. 0565921651
Cell. 3407933554



PROT. N. 9031

Porto Azzurro, lì 17/09/2025



SETTORE N. 1 – AREA AMMINISTRATIVA

Alla c.a. del
Responsabile Dr. Ciro Satto
Responsabile del Procedimento SUAP
Istr. Ammvo Claudio Miliani

e p.c.

ILIAD ITALIA S.p.A. a Socio Unico
Milano Studio ARKIGEO Officina Design S.r.l.
Alla c.a. Arch. Letizia Recchia
officinadesign@pec.arkigeosrl.it

Oggetto: Installazione Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile di Iliad S.p.a. Località Pontecchio (foglio11-particella 324) Comune di Porto Azzurro - Convocazione Conferenza di Servizi decisoria semplificata in modalità asincrona ai sensi art. 14 bis, legge n. 241/1990. Trasmissione osservazione formulate da Iliad Italia spa ex art. 10- bis Legge n.241/1990 alla determinazione di conclusione negativa della conferenza dei servizi prot. 8290 del 27/08/2025. Parere di competenza del Settore.

Richiamata la nota di cui all'oggetto, prot. 8847 dell'11/09/2025;

Premesso che il Comune di Porto Azzurro ha approvato con:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2025 il Regolamento Per L'installazione Di Impianti Di Telecomunicazioni -
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 27/03/2025 il Piano Territoriale Per L'installazione Di Stazioni Radio Base Per La Telefonia Mobile Nel Comune Di Porto Azzurro;

Richiamati i precedenti atti di cui ai prot. 6403 del 30/06/2025 e successivo 8226 del 26/08/2025, pareri negativi per competenza del Settore;

Preso atto della documentazione integrativa presentata dalla Soc. Iliad Italia spa, prot. 7273 del 24/07/2025 e delle osservazioni in essa riportate;

Tenuto conto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI n.8073, del 08 Ottobre 2024, assunta quale fondamento giuridico a supporto del presente parere, si precisa che;

Anche le stazioni radio base risultano assoggettate al rispetto dei limiti della distanza dalle strade. Fermo tale preliminare rilievo occorre poi evidenziare che la stessa formulazione letterale dell'art. 26, comma 2 del Reg. attuazione del Codice della strada (ad avviso del quale "le distanze dal confine stradale, da rispettare [...] non possono essere inferiori a [...]") rende evidente che il legislatore si è limitato a prevedere, in tale sede, il rispetto di una distanza minima, senza, al contempo prevedere, specularmente, il divieto di estendere la stessa.

Le fasce di rispetto stradale, in attuazione delle norme poste dal codice della strada, non costituiscono vincoli urbanistici, ma misure poste a tutela della sicurezza stradale, che comportano l'inedificabilità delle aree interessate e sono a tal fine recepite nella strumentazione urbanistica primaria. Si tratta di un vincolo posto a

tutela della sicurezza della circolazione ed ha carattere assoluto ed inderogabile conformando in tal senso la proprietà privata.

Ne consegue che, sul piano urbanistico, ciascun Comune conserva il potere, in sede di adozione del proprio strumento generale di governo del territorio, di prevedere discrezionalmente una diversa distanza, purché non inferiore a quella minima di legge e, comunque, non manifestamente eccessiva o sproporzionata rispetto al perseguimento degli interessi pubblici in gioco (id est non solo la salvaguardia della sicurezza stradale e quella degli abitanti delle zone circostanti le arterie viarie, ma anche quella la garanzia della possibilità di ampliamento di queste ultime, o di realizzare strutture connesse, minimizzando l'impatto dell'occupazione e della espropriazione dei suoli privati

In base a quanto rappresentato, si ribadisce l'orientamento negativo dell'ufficio di competenza del settore.

Parere negativo

Il Responsabile Polizia Locale

Dott. Marcello TOVOLI



Tovoli
Marcello
17.09.2025
10:12:24
GMT+02:00